



Regione Lombardia

DECRETO N. 8711

Del 21/10/2015

Identificativo Atto n. 966

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

REGOLAMENTAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE ABILITANTI E DI AGGIORNAMENTO PER "INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011 N. 28".

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE UO ACCREDITAMENTO CONTROLLI E COMUNICAZIONE

VISTI

- il DM 37/2008 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE." che in particolare all'art 15, comma 3, stabilisce che le Regioni e le Province autonome, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili”;
- l'art. 18 del D.L. n. 63 del 2013, convertito dalla legge n. 90 del 2013, che ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione del punto 4 dell'allegato 4 del D.lgs. 28/2011, concernente il previo periodo di formazione;

ATTESO CHE l'art. 4 del DM 37/2008 stabilisce che i requisiti tecnico-professionali per installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili sono, in alternativa, i seguenti:

- a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;*
- b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;*
- c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;*
- d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.”;*

CONSIDERATO CHE la formazione dell'“installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER” è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali provvedono alla programmazione ed all'organizzazione dei percorsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni;



Regione Lombardia

PRESO ATTO CHE

- il 24 gennaio 2013 con atto n. 13/008/CR10b/C9 la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato le Linee guida per l'adozione dello standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi d.lgs.28/2011;
- il 12 giugno 2014 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha modificato le Linee Guida eliminando dal paragrafo 1 "Requisiti di ammissione al corso" il primo capoverso che fa riferimento al possesso di una specifica formazione preliminare;

VISTA la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 recante "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" ed in particolare l'art. 10 "Sistema di certificazione" e l'art. 18 "Formazione abilitante";

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 3965 del 31 luglio 2015 "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici" ed in particolare il punto 16 "Formazione installatori e manutentori straordinari di impianti a fonte di energia rinnovabile" dell'allegato tecnico che prevede che:

- *"Coloro che conseguono l'abilitazione ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lett. c) e d) del D.M.37/2008 dal 4 agosto 2013 per ottenere l'abilitazione all'installazione e manutenzione straordinaria anche di impianti energetici alimentati da fonte rinnovabile devono frequentare un apposito percorso formativo di 80 ore. I soggetti abilitati ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lett. a) e b) del D.M. 37/2008, anche in data successiva al 4 agosto 2013, non sono tenuti a frequentare il suddetto corso. Entro 3 anni dall'avvenuta abilitazione, tutti i soggetti che intendono mantenere l'abilitazione all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili devono frequentare un corso di aggiornamento di 16 ore";*
- *"I contenuti e le modalità del corso formativo abilitante e di quello di aggiornamento sono approvati con decreto dalla competente Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, prevedendo per il percorso formativo abilitante una durata minima di 80 ore, di cui 20 comuni alle diverse tecnologie e 60 specifiche per singola tecnologia e per il corso di aggiornamento una durata minima di 16 ore, di cui 8 comuni alle diverse tecnologie e 8 specifiche per tecnologia".*

EVIDENZIATO CHE, a conclusione, del complesso lavoro di approfondimento e confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del Settore, le Direzioni competenti hanno condiviso i contenuti tutti degli allegati tecnici, concernenti lo standard professionale del tecnico installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentate da fonti rinnovabili in termini di competenze, abilità e conoscenze, nonché gli elementi minimi per l'organizzazione dei percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica abilitante e per l'aggiornamento professionale, di cui all'Allegato A) "Standard professionale e formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER" ed All'Allegato B), "Regolamentazione dei percorsi di aggiornamento per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili – FER", parti integranti e sostanziali del presente atto;

VALUTATO necessario, al fine di rispondere in tempi brevi alla domanda del territorio lombardo, di procedere alla regolamentazione dei percorsi in questione, integrando lo standard nazionale con una articolazione più puntuale dello standard professionale e formativo in coerenza, tra l'altro, con il sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia;



Regione Lombardia

RICHIAMATA la regolamentazione regionale specifica del sistema di formazione professionale ed in particolare il d.d.u.o. n. 12453 del 20 dicembre 2012 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata”, parti terza “standard minimi dell’offerta regolamentata e abilitante” e quarta “procedure e adempimenti relativi alle attività formative”;

VISTI

- la Legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”;
- la D.G.R. del 29 aprile 2013 n.87 “Il provvedimento organizzativo 2013, con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
- il decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013 n. 7110 “Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni della Giunta regionale – X legislatura”;
- la D.G.R. del 25 luglio 2014 n. 2183, “XI provvedimento organizzativo 2014”;
- la D.G.R. del 17 aprile 2015 n. 3411, “IX Provvedimento Organizzativo 2015”

DECRETA

1. di approvare lo “Standard professionale e formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER”, di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la “Regolamentazione dei percorsi di aggiornamento per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili – FER”, di cui all’Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che i percorsi formativi, anche di aggiornamento, possono essere attivati esclusivamente dagli enti accreditati iscritti all’Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi, i quali posseggono i requisiti specifici aggiuntivi;
4. di stabilire che tutti i soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4, 1° comma, lettere a), b) c), d) del DM 37/2008 sono tenuti a partecipare alle attività formative di aggiornamento ogni tre anni, che decorrono dal 1 agosto 2013;
5. di prendere atto che, a seguito di puntuale condivisione anche delle modalità telematiche, i nominativi dei soggetti che hanno concluso positivamente i percorsi di installatore e manutentore straordinario di impianti FER ed i percorsi di aggiornamento saranno trasmessi al Registro delle imprese delle Camere di Commercio per quanto di competenza;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente

Ada Fiore



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge